



# **COMUNE DI GALLIATE**

Provincia di Novara

## ***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO***

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 04/06/2020  
Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 28/04/2022

## **INDICE**

Art. 1 Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

Art. 2 Composizione e nomina della Commissione

Art. 3 Durata in carica e compensi

Art. 4 Attribuzioni della Commissione

Art. 5 Funzionamento della Commissione

Art. 6 Funzioni del Responsabile del Procedimento Paesaggistico ed istruttoria delle pratiche

Art. 7 Norma di rinvio

Art. 8 Entrata in vigore

## **Articolo 1 - Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. È istituita presso il Comune di Galliate la “Commissione Locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, ai sensi dell’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dell’art. 4 della Legge Regionale n.32 in data 01/12/2008.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale del Comune di Galliate.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni.

## **Articolo 2 – Composizione e nomina della Commissione**

1. La Commissione è composta da n. 3 componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, nominati dal Responsabile del Settore, previa selezione pubblica, da parte di apposita Commissione di esperti in materia. I criteri di selezione sono definiti dall’art. 4 della L.R. n.32/2008 e s.m.i., dalla D.G.R. n.34-10229 del 01/12/2008, dalla D.G.R. n.58-10313 del 16/12/2008 e dalle eventuali successive disposizioni di legge o provvedimenti.
2. I componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, devono essere documentati o documentabili e riportati nel *curriculum* individuale.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione:
  - 1) coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per taluno dei delitti previsti dall’art. 10, comma 1, lettere a), b), c) d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; nel caso in cui la sentenza definitiva di condanna o il provvedimento definitivo che dispone una misura di prevenzione sia stato adottato successivamente alla nomina, il Responsabile del Settore, non appena ne sia venuto a conoscenza, provvede, con proprio atto, alla revoca della nomina;
  - 2) coloro che siano stati condannati con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione);
  - 3) i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, del Comune e coloro che stiano prestando attività lavorativa a favore del Comune, in base ad un incarico;
  - 4) coloro che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono formulare un parere, un nulla osta o comunque un atto istruttorio, anche in sede di controllo, sulle medesime pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La carica di componente della Commissione è, in ogni caso, incompatibile:
  - a) con la carica di componente della Commissione Edilizia del Comune di Galliate, qualora istituita;
  - b) con la carica di componente di Commissioni comunali del Comune di Galliate che svolgono funzioni in materia urbanistico-edilizia;
  - c) con la carica di Amministratore comunale, provinciale, regionale;
  - d) con qualsiasi carica o incarico che determini una situazione di incompatibilità alla luce delle vigenti normative in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Qualora venissero successivamente sottoscritte specifiche convenzioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata, i casi di incompatibilità di cui ai punti a), b) e c) sono da intendersi estesi a tutti i Comuni convenzionati.

Nel caso in cui la situazione di incompatibilità non sia rimossa dall'interessato, entro il termine di giorni dieci dalla nomina, il Responsabile del Settore provvede, con proprio atto, a dichiarare la decadenza dalla nomina.

6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula, quando:

- a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da far loro trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale di cui all'art. 5.

### **Articolo 3 - Durata in carica e compensi**

1. La Commissione resta in carica per un periodo pari a tre anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza.

Nel caso di mancato tempestivo rinnovo della nuova Commissione, trovano applicazione, ai fini della prosecuzione del servizio tecnico-urbanistico, l'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i..

3. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente almeno 60 (sessanta) giorni prima. Si procederà alla sostituzione dei componenti dimissionari ai sensi del comma 5 del presente articolo.

4. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Settore. Si procederà alla sostituzione dei componenti dichiarati decaduti ai sensi del comma 5 del presente articolo.

5. I componenti dichiarati decaduti o dimissionari saranno sostituiti. A tal fine la selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

I soggetti nominati in sostituzione dei commissari decaduti o dimissionari avranno lo stesso profilo professionale di questi ultimi e rimarranno in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

6. Ai componenti la Commissione Locale per il Paesaggio non è riconosciuto alcun compenso ai sensi dell'art. 183. comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, se non un rimborso delle spese strettamente necessarie al raggiungimento della sede dove si terrà la riunione. Tale rimborso potrà avvenire sulla base di presentazione di dettagliata documentazione giustificativa.

### **Articolo 4 – Attribuzioni della Commissione**

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

La raccolta aggiornata della normativa è reperibile sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/normativa-paesaggio> .

2. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite, esprime parere obbligatorio:

- a) in merito alle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite ai comuni dall'art.4 della L.R. n.32/2008. La commissione ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/04 e

s.m.i. esprime parere nell'ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dagli artt. 146, comma 7 e 147 della citata norma;

- b) vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale;
- c) nei casi non elencati dal comma 1 dell'art.3 della L.R. 32/2008.

3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile di Settore o del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale (opportunamente corredati dal parere di conformità urbanistico-edilizio e di una breve relazione descrittiva contenente tutti i vincoli redatti dal Responsabile del Procedimento Edilizio).

4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale.

In particolare la Commissione valuta:

- a) l'impatto estetico – visuale dell'intervento;
- b) il rapporto con il contesto;
- c) la qualità progettuale.

5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici od a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

6. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

7. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi del punto 6 dell'allegato "A" della D.G.R. 34-10229 del 01/12/2008.

8. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

#### **Articolo 5 - Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente ed il Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce, presso la sede del Comune o in via telematica, ogni qual volta il Responsabile del Procedimento Paesaggistico nella sua mansione di Segretario o il Responsabile di Settore, lo ritengano necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni.

3. La seduta è convocata tramite PEC Posta Elettronica Certificata, da recapitare con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data di convocazione.

4. La convocazione della seduta deve indicare espressamente anche l'ora e la modalità di riunione, se in via telematica o presso la sede comunale;

5. La Commissione può altresì predisporre un calendario con la fissazione delle date delle riunioni da trasmettere allo Sportello Unico Edilizia (SUE).

6. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, nel conteggio sono compresi il Presidente e il Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o, in caso di assenza o astensione del Presidente, il voto espresso dal Vicepresidente.

7. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il progettista e il committente avente titolo limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. Qualora si tratti di bene immobile comunale o di interesse comunale alla futura acquisizione, possono partecipare alla Commissione i componenti della Giunta.

8. È data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

9. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico in qualità di Segretario della Commissione, che provvede alla presentazione digitale ed all'illustrazione dei contenuti delle pratiche, che dovranno essere opportunamente corredate del parere di conformità urbanistico-edilizio e di una breve relazione descrittiva contenente tutti i vincoli redatti dal Responsabile del Procedimento Edilizio.

10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

11. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione in formato elettronico dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti digitalmente da tutti i componenti presenti e dal Segretario nella medesima giornata.

12. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

#### **Art. 6 – Funzioni del Responsabile del Procedimento paesaggistico ed istruttoria delle pratiche**

1. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione e mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della seduta;
- b) acquisito il parere della Commissione, trasmettere in formato digitale, ove dovuto, gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

#### **Art. 7 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva ed è soggetto alle forme di pubblicazione lì previste.